



Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite RdO sul Me.PA ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento del servizio di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA, per una durata di mesi trentasei, con opzione di proroga di ulteriori trentasei mesi – CIG B036F67652 - CUI S97345810580202200013

LETTERA DI INVITO

PREMESSO CHE

L'Agenzia Italiana del Farmaco (d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA"), con determinazione dirigenziale n. 20 dell'01/02/2024, ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, indicando una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in poi, "Codice") e, pertanto, avvia una procedura di acquisto tramite RdO, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

SI INVITA

codesta Società a partecipare alla procedura in oggetto, secondo le modalità di seguito indicate.

1. PREMESSE ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Con il termine "Codice" intendesi il D. Lgs. del 1° aprile 2023 n. 36 con i relativi allegati. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante della presente Lettera di invito.

Per quanto non espressamente regolamentato nella presente Lettera di invito si richiamano le condizioni e le norme contenute nel Bando Me.PA. "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni", di cui costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

il Capitolato d'Oneri per l'ammissione degli Operatori Economici al bando SERVIZI del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'Allegato A Condizioni generali di Contratto relative alla prestazione di servizi, l'Allegato B Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato C Patto di integrità, l'Allegato 30 al Capitolato d'Oneri - Capitolato Tecnico - Servizi Professionali Fiscali e Tributari, nonché le norme vigenti in materia di appalti pubblici e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto i servizi di consulenza contabile e fiscale in supporto all'AIFA - CPV- 79221000-9", sottocategoria "Servizi Professionali fiscali e tributari".

Per un'esaustiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto del presente appalto, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico allegato alla presente Lettera di Invito (**Allegato B**), al quale, pertanto, si fa integrale rinvio.

Le attività saranno svolte, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla procedura, sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto (**Allegato C**).

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Suddivisione in lotti:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, si precisa che il presente appalto non viene suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura medesima del servizio/fornitura oggetto del medesimo.

3. DURATA DELL'APPALTO

Il Contratto che verrà stipulato con l'Aggiudicatario avrà durata (escluse le eventuali opzioni) di mesi 36 (trentasei), a partire dal verbale di inizio attività, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, AIFA si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a ulteriori 36 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) oltre IVA e oneri previdenziali, fermo restando il ribasso formulato in sede di gara dal fornitore aggiudicatario della presente RdO. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 20 gg. prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato anche per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 1, lettera I), dell'allegato I.1 al Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, che siano in possesso dei requisiti minimi di carattere amministrativo e - ove richiesti nella presente Lettera di Invito - di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice. In particolare, potranno partecipare alla presente procedura gli Operatori economici che alla data di presentazione della domanda:

Requisiti di carattere generale

- non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94, 95 e seguenti del Codice e da qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare .

Requisiti di idoneità professionale

- siano essere regolarmente iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con i servizi oggetto del presente Avviso;
- abbiano effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Lettera di invito e siano in possesso di tutte le eventuali necessarie Autorizzazioni rilasciate in materia ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

- siano in possesso di un fatturato globale maturato nell'ultimo triennio almeno pari a 410.000,00 (quattrocentodiecimila/00) per servizi di supporto contabile e fiscale in favore di PA, enti pubblici o società a partecipazione pubblica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

- abbiano svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio di supporto contabile e fiscale per conto di una PA, avente ad oggetto la redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile e del Decreto del Ministero dell'economia e finanze del 27 marzo 2013 con valore della produzione almeno pari a € 100.000.000,00 (cento milioni);
- siano in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022 (sicurezza delle informazioni);
- dispongano - all'interno del gruppo di lavoro dedicato all'esecuzione del presente appalto costituito da minimo n. 5 addetti - di almeno un addetto iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, da almeno 15 (quindici) anni;
- siano in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale con massimale per sinistro almeno pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni) ovvero si impegnino alla sottoscrizione della medesima al momento dell'aggiudicazione;
- siano in possesso di polizza per la copertura assicurativa della RCT con massimale per sinistro almeno pari a € 10.000.000,00 (dieci milioni) ovvero si impegnino alla sottoscrizione della medesima al momento dell'aggiudicazione.

NB. In caso di raggruppamenti temporanei le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e la verifica del possesso dei requisiti di carattere economico/finanziario e tecnico/professionale, ove richiesti nella presente Lettera di Invito, avverrà sull'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 99 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'art. 24 del Codice. Fino alla completa operatività del sistema FVOE, le verifiche sui dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere generale non disponibili nel FVOE saranno effettuate ai sensi dell'art. 40, comma 1 del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dall'art. 71, comma 2, del medesimo decreto, mentre i dati e i documenti a comprova degli eventuali requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OSEE.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5. PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESE O CONSORZI – AVVALIMENTO - SUBAPPALTO.

5.1 Partecipazione dei raggruppamenti temporanei d'impresa o consorzi

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice alle condizioni e secondo le modalità disciplinate dal Codice stesso. In particolare in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'articolo 2602 c.c. si applicano anche le previsioni dell'art. 68 del Codice, che al comma 11 stabilisce che i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ove richiesti, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di ordine generale sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi, di cui all'art. 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Ai sensi dell'art. 68, commi 5 e 6 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, nel caso di servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 68, comma 9 del Codice, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Fermo restando quanto previsto nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 68.

Ai sensi dell'art. 68 commi 15 e 16 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, mentre la modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice, pena l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai raggruppamenti e ai consorzi (stabili e ordinari) si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del Codice.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

Si precisa che il Documento di gara unico europeo di cui all'Allegato **DGUE**, la Domanda di partecipazione di cui all'Allegato **A**, di cui al successivo paragrafo 8.2, l'Offerta Tecnica di cui al successivo paragrafo 8.3, andranno redatte/compilate e sottoscritte con le modalità in appresso indicate:

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata dall'impresa mandataria/capofila o dal

Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

- in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, la predetta documentazione dovrà essere redatta/compilata e timbrata da ciascuna impresa raggruppanda/constituenda e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza.

5.2 Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice e/o per migliorare la propria offerta, secondo quanto previsto dall'art. 104 del Codice.

Qualora l'avvalimento abbia ad oggetto il possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, o il possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

-Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto par. 4.1 al punto "Requisiti di idoneità professionale" solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla presente procedura alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,

nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

5.3 Subappalto

Il concorrente indica in sede di offerta le prestazioni e/o le parti del servizio che intende subappaltare e in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V del Codice ed eventuali requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del medesimo.

Salvi i casi di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MePA citato al precedente paragrafo 1.

6. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base d'asta per i servizi oggetto della presente procedura per il primo triennio è pari a **euro 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) oltre IVA e oneri previdenziali**. In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, si dichiara che in ragione delle modalità di svolgimento dell'appalto non è necessaria la

redazione del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. Pertanto non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenti.

L'importo stimato dell'opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del Codice è pari a 102.500,00 (centoduemilacinquecento/00) oltre IVA e oneri previdenziali, fermo restando il ribasso formulato in sede di gara dal fornitore aggiudicatario della presente RdO.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

Fermo quanto sopra, eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, avverranno senza oneri aggiuntivi per l'AIFA e saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

7. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell'ANAC è pari euro 18,00 (diciotto/00), ai sensi dell'art. 2 della deliberazione ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024.

L'operatore economico può acquisire tutte le informazioni utili sulle modalità di versamento del contributo al seguente link:

[https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.](https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac)

Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 8.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- in caso di R.T.I., sia costituito sia costituendo, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- in caso di Consorzio stabile, dal Consorzio stesso;
- in caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di R.T.I..

8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8.1 Documentazione e Termine di presentazione delle offerte

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso);
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura in copia conforme all'originare attestata da pubblico ufficiale;
- c) devono essere rese e sottoscritte in digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale o in copia autentica notarile o in copia conforme attestata da pubblico ufficiale, potrà essere prodotta in fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Si applica l'art. 101 del Codice in caso di mancanza, omissione, inesattezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 comma 2 lett. c) del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema di e-Procurement del MePA tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, le offerte, redatte obbligatoriamente in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15/02/2024** esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema di e-Procurement del MePA.

8.2 Documentazione amministrativa

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno inserire sul MePA la seguente **“Documentazione amministrativa” (Busta di natura amministrativa):**

1. la **domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti di partecipazione** alla presente RdO di cui all'allegato modello (**Allegato A**) e il **Documento di gara unico europeo** di cui all'allegato (modello **DGUE**), resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in lingua italiana, scannerizzati e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore Economico, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri che attestino la non sussistenza nei confronti dell'Operatore economico di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 94 del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare nonché il possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti per la partecipazione alla presente gara attestante:
 - i) di essere iscritta al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - ii) la non sussistenza nei confronti dell'impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94, 95 e seguenti del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

- iii) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
- iv) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di gara (lettera d'invito, Capitolato tecnico, Schema di Contratto, e chiarimenti forniti in sede di gara).
- v) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri relativi alla sicurezza, all'assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti.
- vi) di avere esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
- vii) di avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi.
- viii) di essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura di gara.
- ix) [in caso di avalimento dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, ove richiesti] che la società ausiliaria è la seguente:
denominazione sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, numero di iscrizione _____, data di iscrizione _____, REA _____, sede _____, requisito oggetto dell'avalimento: _____.
- x) [in caso di subappalto] che l'operatore economico partecipante intende subappaltare le seguenti parti del servizio: _____.

N.B.:

(I) Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese nel **DGUE** dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

(II) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. In particolare, in caso di omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

(III) Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. ai sensi dell'art. 53 del Codice, un idoneo documento valido per tutto il periodo in cui l'offerta è vincolante, **comprovante la prestazione di una garanzia provvisoria pari al 1%** del valore complessivo dell'appalto quindi, pari a euro 1.025,00 (milleventicinque/00) .Per i requisiti che deve avere la garanzia e per le modalità di trasmissione della stessa all'AIFA, si veda il successivo paragrafo 9.1.

La garanzia provvisoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la medesima ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta di AIFA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

3. In ogni caso, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a pena d'esclusione, dovrà produrre unitamente alla garanzia provvisoria, eventualmente anche all'interno della stessa, **l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;

3. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza diverso dal legale rappresentante della Impresa e detti poteri non risultino dalla CCIAA, **procura** generale o speciale in originale digitale ovvero in copia scannerizzata con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura;

4. **in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio già costituito**, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

In caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio Ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, dichiarazione di impegno sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicando quale, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

5. copia scannerizzata e firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza della Impresa, del **documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione alla gara dell'importo di € 18,00 (diciotto/00)** come indicato nel paragrafo 7 della presente Lettera di invito.

8.3 Offerta Tecnica

L'offerta Tecnica dovrà comporsi di:

1. una **Relazione Tecnica** redatta in lingua italiana.

La Relazione dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore

Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; in caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

La Relazione dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore Economico o da persona munita nei necessari poteri (in tal caso allegando fra la "Documentazione amministrativa" prova documentale del conferimento dei poteri). In caso di operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza dell'impresa mandataria o del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio costituendo, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza di tutte le relative imprese raggruppande/constituende.

CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA:

Nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata in forma chiara e sintetica una descrizione analitica della struttura organizzativa dell'Operatore economico e delle modalità di prestazione dei beni e servizi oggetto della presente procedura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico (**Allegato B**), che si componga di massimo 8 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Per "pagina" deve intendersi una "facciata".

E' richiesto che detta Relazione si articoli **con i seguenti paragrafi**:

- a) **METODOLOGIA PROPOSTA PER L'IDENTIFICAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'ANALISI DEL SERVIZIO**: descrizione delle caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative proposte per individuare, valutare, analizzare e controllare i profili fiscali, contabili e tributari, con particolare riguardo alla natura giuridica di AIFA.
- b) **GRUPPO DI LAVORO MESSO A DISPOSIZIONE** costituito da minimo n. 5 addetti: descrizione, anche quantitativa, del Team dedicato al servizio e delle relative caratteristiche, con particolare riferimento alle esperienze e competenze dello stesso rispetto alle caratteristiche dell'Agenzia, come richieste al paragrafo 2 del Capitolato.

E', altresì, necessario allegare i CV dei componenti del Team. In mancanza dei CV, la Commissione non potrà, infatti, attribuire il punteggio di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 10.2.
- c) **MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**: indicazione delle modalità operative di esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, con particolare riguardo all'assistenza in loco presso la sede di AIFA.
- d) **NUMERO E QUALITA' DELLE ESPERIENZE MATURATE**: nella redazione del bilancio di esercizio di pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica: indicazione del numero e della descrizione delle pregresse attività di redazione di bilanci di esercizio di pubbliche amministrazioni in contabilità civilistica.

- e) VALUTAZIONE DEL CURRICULUM DEL PROFESSIONISTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: descrizione dell'esperienza professionale maturata dal soggetto indicato come Referente del Servizio nello specifico settore della consulenza contabile e fiscale in sistemi di contabilità integrata finanziaria ed economico patrimoniale.

E', altresì, necessario allegare il relativo CV. In mancanza del CV, la Commissione non potrà, infatti, attribuire il punteggio di cui alla lettera e) del successivo paragrafo 10.2.

Si precisa che i CV non rientrano nel novero delle massimo n.8 pagine di cui deve comporsi l'Offerta Tecnica. I CV dovranno essere prodotti in formato Europeo, datati e sottoscritti e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento e contenere l'espressa autorizzazione alla integrale esibizione e produzione in copia del CV agli Operatori Economici richiedenti, in caso di accesso agli atti della presente procedura.

2. copia delle eventuali **certificazioni, accreditamenti, autorizzazioni, iscrizioni presso albi e/o registri** in possesso del concorrente.

L'Operatore Economico partecipante dovrà dichiarare all'interno della Relazione Tecnica la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. In particolare, il concorrente dovrà **indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali**. Le informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, anche allegando la documentazione inerente, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. **Tale dichiarazione non rientrerà nel computo delle massimo n. 8 pagine di cui la Relazione dovrà comporsi.**

L'offerta del partecipante non verrà valutata dalla Commissione giudicatrice, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Tecnica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

8.4 Offerta economica

Gli OE partecipanti dovranno indicare sul relativo campo messo a disposizione dal sistema Me.PA. il **prezzo complessivo offerto** per i servizi oggetto della presente procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, trattandosi di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera non è richiesta l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

L'Offerta dovrà, comunque, essere congrua rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi e/o delle forniture e adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Ai sensi dell'art. 110 comma 5, lettera d) del Codice, in sede di eventuale verifica dell'offerta anomala l'AIFA verificherà che il costo della manodopera non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 41, comma 13 del Codice). Ai sensi degli artt. 41, comma 13 e 110 commi 5 e 6 del Codice, il costo del personale non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

L'offerta dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare al massimo due cifre decimali. Nel caso in cui venissero individuati più di due decimali, l'AIFA procederà automaticamente all'arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro o in eccesso qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove.

L'Offerta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione sia del/i firmatario/i (luogo e data di nascita) come sopra indicato/i sia dell'Operatore Economico (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale; In caso di R.T.I. o Consorzio costituito, dell'impresa mandataria o del Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio costituendo o di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, di tutte le imprese raggruppande/constituende/consorziate).

L'Offerta dovrà essere sottoscritta a mezzo di firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'offerente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta "Amministrativa") in caso di partecipazione in forma singola;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio che partecipa alla procedura;
- dal legale rappresentante (o procuratore speciale) di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

L'offerta del partecipante non verrà valutata, in caso di carenze della documentazione relativa all'Offerta Economica che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'offerta sarà vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

9.1 Garanzia provvisoria

Ogni concorrente dovrà produrre, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara una cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 53 del Codice, pari a euro 1.025,00 (milleventicinque/00), corrispondente al 1% dell'importo a base d'asta di cui al paragrafo 6 della presente Lettera di invito.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, all'esito della presente procedura di gara, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Codice la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell'AIFA nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto il provvedimento che autorizza l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La **cauzione** potrà essere costituita, a scelta del concorrente in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'AIFA.

In tal caso, all'interno della busta di natura amministrativa dovrà essere prodotta copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto versamento o deposito.

In caso di pagamento in contanti, ove possibile, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IT72-D-05034-03200-000000010447. In tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare nella busta di natura amministrativa, ai fini dello svincolo delle predette somme, il Codice IBAN relativo al proprio conto corrente.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'Operatore Economico deve caricare sul Mepa il documento in formato digitale sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'OE e dall'impresa bancaria/assicurativa, supportato da documentazione idonea a comprovare i poteri di firma del fideiussore.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente nelle modalità di cui alla Delibera ANAC n. 606 del 19 dicembre 2023.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria, verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia, la quale deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) e g) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

9.2 Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sarà reintegrata e/o svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

10. AGGIUDICAZIONE

10.1 Criteri di individuazione dell'Aggiudicatario

L'aggiudicazione del servizio oggetto d'appalto verrà effettuata a norma degli artt. 50 comma 4 e 108, comma 2 del Codice, in favore dell'operatore economico che avrà presentato, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 8, **l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, avendo ottenuto, da parte della Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, il punteggio più elevato, con un punteggio massimo attribuibile di 100 (cento) punti, determinato in base ai parametri di valutazione come di seguito descritti:

A. QUALITÀ – Punteggio massimo = 80/100 punti

B. OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo = 20/100 punti.

Si precisa che non sono ammesse offerte per parti del servizio né varianti al Capitolato Tecnico (fatta eccezione per le eventuali migliorie offerte in sede di Offerta Tecnica).

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base del criterio qualità/prezzo, viene effettuato dalla Stazione Appaltante applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \cdot V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'**offerta** (a) (punteggio complessivo);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria

Il risultato del prodotto $[W_i \cdot V(a)_i]$ viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione avverrà a beneficio del concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo maggiore.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione giudicatrice sarà preferita l'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'Offerta Tecnica, in caso di ulteriore parità l'AIFA durante la seduta pubblica di chiusura dei lavori procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

10. La VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA presentata dall'operatore economico è effettuata in relazione ai seguenti criteri:

	Criteri e relativi punteggi massimi (80/100 punti)	
a)	METODOLOGIA PROPOSTA PER L'IDENTIFICAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'ANALISI DEL SERVIZIO DA OFFRIRE (max 10 punti)	La Commissione valuterà le caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative proposte dall'operatore economico per individuare, valutare, analizzare e controllare i profili fiscali, contabili e tributari, con particolare riguardo alla natura giuridica di AIFA.
b)	GRUPPO DI LAVORO MESSO A DISPOSIZIONE (max 20 punti)	La Commissione valuterà la composizione dello staff e le caratteristiche del personale che sarà impiegato, con particolare riferimento alle esperienze e competenze dello stesso rispetto alle caratteristiche di AIFA.
c)	MODALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO (max 20 punti)	La Commissione valuterà l'assistenza in loco presso la sede di AIFA. Qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio di AIFA, l'operatore economico dovrà garantire la presenza in AIFA di un componente del gruppo di lavoro per almeno 4 ore settimanali nei mesi di febbraio e marzo e per almeno 4 ore mensili nella restante parte dell'anno (ad esclusione del mese di agosto).
d)	NUMERO E QUALITA' DELLE ESPERIENZE MATURATE (max 20 punti)	Il punteggio sarà determinato in funzione delle esperienze maturate nell'ultimo quinquennio nell'ambito dell'assistenza e consulenza in materia fiscale e contabile rese in favore di PP.AA., enti pubblici o società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo ai servizi

		di assistenza alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile e del Decreto del Ministero dell'economia e finanze del 27 marzo 2013.
e)	VALUTAZIONE DEL CURRICULUM DEL PROFESSIONISTA RESPONSABILE DEL SERVIZIO (max 10 punti)	Il punteggio verrà attribuito sulla base dell'esperienza maturata nello specifico settore della consulenza contabile e fiscale in sistemi di contabilità integrata finanziaria ed economico patrimoniale.

La Commissione giudicatrice di cui al successivo paragrafo 10.4, determina i coefficienti V(a)i **relativi a ciascun criterio** di natura qualitativa **a), b), e c), d) e e)** attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto) con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)i determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per ognuno dei criteri a), b), e c), d) e e) qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica, il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo previsto per il relativo criterio. Non sono invece previste ulteriori riparametrazioni dei punteggi ottenuti per la parte tecnica.

10.3 Offerta Economica

Il punteggio economico, arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile ovvero **20** punti.

Il coefficiente V(a) relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{min}/R_a$$

dove:

V(a) = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

R_{min} = importo offerto più basso

R_a = importo offerto dal concorrente (a)

10.4 Commissione giudicatrice

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 93 del Codice, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, componente della commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti settori/strutture cui afferisce l'oggetto dell'affidamento: Amministrativo e/o Legale e/o Contabile e/o Direzione e/o Presidenza e/o Qualità delle procedure di AIFA ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati;
- f) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- g) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. L' AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 51 del Codice, della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

I membri, ivi compreso il Presidente sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

10.5 Procedura di apertura delle Offerte, lavori della Commissione giudicatrice e aggiudicazione

La procedura è interamente gestita e conclusa tramite il Me.PA..

La pubblicità delle sedute di apertura delle Buste virtuali contenenti rispettivamente la "Documentazione di natura amministrativa", le "Offerte Tecniche" e le "Offerte economiche" avverrà mediante il sistema informatico di negoziazione del Me.PA. che consente agli OE partecipanti di prendere visione di tutte le informazioni analogamente a quanto avverrebbe in una procedura svolta in modalità non telematica. Non è, quindi, prevista la partecipazione degli offerenti presso la sede della Stazione Appaltante.

La trasparenza e il regolare svolgimento della procedura di apertura delle offerte sono, quindi, garantite dal sistema informatico di negoziazione del Me.PA..

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In particolare, la seduta di apertura dei lavori si terrà il giorno **15/02/2024 alle ore 14:00**. In tale occasione si procederà, a cura del RUP (o di altro incaricato) all'apertura della Busta virtuale contenente la "Documentazione di natura amministrativa".

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il sistema informatico di negoziazione del Me.PA. ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate e procede all'esame e valutazione delle stesse e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera d'invito. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Le attività di valutazione della parte tecnica verranno svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata.

La data della seduta di chiusura dei lavori (in occasione della quale si procederà a cura della Commissione all'apertura delle Buste virtuali contenenti le "Offerte economiche") sarà comunicata ai concorrenti valutati tramite il sistema informatico di negoziazione del Me.PA.

In caso di offerte che risultino di uguale valore, l'AIFA procederà mediante sorteggio a cura del RUP ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. n. 827/1924.

L'AIFA si riserva, in ogni caso, la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione in presenza di un'unica offerta valida ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'AIFA si riserva, altresì, la facoltà di procedere con atto motivato alla sospensione, all'annullamento, al ritiro o alla revoca della presente procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di indire una nuova procedura di gara.

L'AIFA, all'esito delle risultanze emerse, aggiudicherà ~~in via definitiva~~ l'appalto all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

10.6 Documentazione richiesta all'Aggiudicatario

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a far pervenire, entro il termine indicato dall'Agenzia comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, la seguente documentazione:

- 1. in caso di partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzio**, è richiesta ai fini dell'affidamento, copia autentica del **mandato collettivo speciale con rappresentanza**, gratuito e irrevocabile, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio; in caso di Consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, **copia della delibera degli organi deliberativi** delle consorziate partecipanti alla procedura dai cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice;
- 2. la garanzia definitiva** di cui al precedente paragrafo 9.2.;

3. **in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento** come dichiarato nell'**Allegato A**, dovrà essere prodotto:
- originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione per migliorare l'offerta del medesimo e/o a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, in alternativa potrà essere prodotta la scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale cartaceo che comunque dovrà essere prodotto dall'Affidatario in occasione della stipula del contratto;
 - il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa ausiliaria attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
4. **in caso di ricorso all'istituto del subappalto** come dichiarato nell'**Allegato A**, dovrà essere prodotto il **DGUE** e l'**Allegato A**, sottoscritti digitalmente dall'impresa subappaltatrice attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, e contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 119;
5. ai fini della comprova del possesso del requisito del **fatturato specifico medio annuo** maturato nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) almeno pari a € 410.000,00 (quattrocentodiecimila) per servizi di supporto contabile e fiscale in favore di PA, enti pubblici o società a partecipazione pubblica, è possibile fornire alternativamente:
- per le società di capitali mediante copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
 - copia di altra documentazione ritenuta idonea, a seguito di previa valutazione dell'AIFA, ad attestare il possesso del requisito;
6. ai fini della comprova del possesso del requisito di aver svolto nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) **almeno un servizio di supporto contabile e fiscale** per conto di una PA, avente ad oggetto la redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle disposizioni del codice civile e del Decreto del Ministero dell'economia e finanze del 27 marzo 2013 con valore della produzione almeno pari a € 100.000.000,00 (cento milioni), è possibile fornire alternativamente:
- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di

partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- copia di altra documentazione ritenuta idonea, a seguito di previa valutazione dell'AIFA, ad attestare il possesso del requisito;

7. copia con dichiarazione di conformità all'originale della **polizza assicurativa per la responsabilità professionale** con massimale per sinistro almeno pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni);

8. copia con dichiarazione di conformità della **polizza per la copertura assicurativa della RCT** con massimale per sinistro almeno pari a € 10.000.000,00 (dieci milioni).

9. dichiarazione circa la **tracciabilità dei flussi finanziari**.

10.7 Trasparenza

Il RUP coordina tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ai sensi degli artt. 20, 23 e 28 del Codice.

11. CONTRATTO e NORMATIVA APPLICABILE

Il Contratto è concluso, a seguito dell'aggiudicazione secondo la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti attraverso la piattaforma di negoziazione del Me.PA.

Lo stesso è disciplinato dalle condizioni generali di contratto di cui al Bando Me.PA. citato al precedente paragrafo 1, nonché dalle condizioni particolari di contratto e di RdO di cui alla presente Lettera di invito e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando Me.PA. e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al Contratto sarà, inoltre, applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica AIFA e, in quanto applicabile, il codice civile.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 50, comma 7 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Con la stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Anche a tal fine, per la stipula del contratto è richiesto in capo all'Aggiudicatario, come previsto dal precedente par. 4.1, il possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con massimale per sinistro almeno pari a € 10.000.000,00 (dieci milioni).

È altresì richiesta, per la stipula del contratto, il possesso di un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità professionale con massimale per sinistro almeno pari a € 5.000.000,00 (cinque milioni).

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalle predette coperture assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 117, comma 13, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

13. PAGAMENTO

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato nelle modalità indicate all'art. 4 dello Schema di Contratto (**Allegato C**).

14. RISERVATEZZA

- a. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le Apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del *Contratto*; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- b. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- c. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.
- d. L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali del *Contratto*, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario medesimo a gare e appalti.
- e. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo "Privacy e obblighi di pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

15. PRIVACY E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA STAZIONE APPALTANTE

- a. Con la sottoscrizione del *Contratto*, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario:
 - si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento;
 - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla succitata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
- b. La Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

- c. L'Aggiudicatario - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A." nonché dall'art. 32 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della P.A." - acconsente espressamente al trattamento ed alla pubblicazione sul sito internet della scrivente Agenzia dei dati relativi alla presente procedura di gara e al relativo contratto.
- d. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del Contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link https://www.aifa.gov.it/documents/20142/897150/Informativa_ex_art.13_GDPR.pdf

16. IMPOSTA DI BOLLO

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare, il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, che per la presente procedura sarà pari a euro 120,00 (centoventi) utilizzando il nuovo F24 ELIDE in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 10, del Codice e dall'art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Codice, e secondo le modalità indicate all'art. 18 dello Schema di Contratto (**Allegato C**).

17. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, Responsabile Unico del Progetto è designata la Dott.ssa Raffaella Cugini dell'AIFA, giusta Determina del sostituto del Sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023.

Eventuali chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti per iscritto – entro e non oltre le **ore 10:00 dell'08/02/2024** - al RUP, per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del Me.PA.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate per il tramite esclusivamente del Sistema informatico di negoziazione del Me.PA.

18. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement del Me.PA., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la presente Procedura di acquisto ovvero l'esecuzione del contratto tra le Parti è competente il Foro esclusivo di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI DI GARA:

- Modulo di Domanda di partecipazione e autocertificazione dei requisiti (**Allegato A**);

- Modulo DGUE;
- Capitolato Tecnico (**Allegato B**);
- Schema di contratto (**Allegato C**).



CUGINI RAFFAELLA
AIFA - AGENZIA
ITALIANA DEL
FARMACO
Dirigente
Amministrativo
01.02.2024 17:01:03
GMT+01:00

La Dirigente
Raffaella Cugini

Pubblicato sul Portale in data 02/02/2024